

## **Legge di Bilancio 2022 - Congedo obbligatorio e facoltativo di paternità – Istruzioni Inps – Nota di approfondimento**

L'articolo 1, comma 134, della legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) ha reso strutturali, a decorrere dal 2022, le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti – introdotte in via sperimentale dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge n. 92/2012 e prorogate annualmente da successivi provvedimenti - confermandone la durata di dieci giorni, e all'ulteriore giorno di congedo facoltativo del padre.

Nel merito l'Inps ha diramato la [circolare n. 1/2022](#), con la quale vengono confermate le indicazioni sulla materia riportate nelle circolari nn. [42/2021](#) e [40/2013](#).

Si rammenta che il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo sono fruibili dal padre lavoratore dipendente entro il quinto mese di vita del figlio, anche nel caso di parto prematuro.

L'Istituto sottolinea che il legislatore era inoltre già intervenuto sul tema ampliando la tutela del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri anche nel caso di morte perinatale del figlio (v. art. 1, comma 25, della legge n. 178/2020 che ha modificato l'art. 4, comma 24, lettera a), della legge n. 92/2012).

Il congedo obbligatorio si configura come un diritto autonomo del padre, aggiuntivo a quello della madre, e, pertanto, spettante comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio.

I giorni di congedo obbligatorio, infine, sono riconosciuti anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 151/2001.

A differenza del congedo obbligatorio, il congedo facoltativo del padre non è un diritto autonomo, in quanto fruibile previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

La fruizione dei congedi in esame è riconosciuta per gli eventi del parto, per le adozioni e gli affidamenti (preadottivi e non preadottivi), nonché per il collocamento temporaneo.

Sono tenuti a presentare domanda all'Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall'Inps, mentre, nell'ipotesi in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare allo stesso datore la fruizione del congedo in argomento, senza necessità di inoltrare domanda all'Istituto.

Nell'evidenziare che per i congedi in argomento devono essere computate e indennizzate le sole giornate lavorative, l'Istituto precisa, infine, che saranno fornite ulteriori istruzioni con successive comunicazioni.